

## Cessione crediti 2020, opzione entro il 16 marzo

C'è tempo fino al 16 marzo per inviare all'agenzia delle entrate la comunicazione ai fini dell'opzione la cessione della quota di credito d'imposta maturato nel 2020, o per lo «sconto fattura», relativo alle spese sostenute che danno accesso ai bonus fiscali sugli immobili. Superata tale data, i beneficiari non avranno altra via che l'utilizzo diretto della detrazione spettante non potendo più cedere la quota di credito riferita all'annualità 2020. La scadenza non riguarda gli interventi che danno accesso al c.d. superbonus (quelli ai commi 1, 2 e 3 art. 119 dl 34/2020) per i quali la comunicazione va inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell'ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell'asseverazione prevista. È chiaro come alcuni contribuenti, per requisiti soggettivi privi della possibilità di utilizzare i benefici delle detrazioni fiscali (es. forfettari, incapienti e ad irpef zero), potrebbero essere enormemente danneggiati in caso di mancato invio della comunicazione entro il termine stabilito non potendo recuperare la quota di competenza del 2020.

In questi casi però il danno può essere limitato. Per queste tipologie di interventi essendo la detrazione complessiva divisa in quote annuali, non è preclusa la possibilità ai contribuenti di cedere successivamente le quote residue di detrazione/credito non fruite. Questo è quanto stabilito con il provvedimento dell'agenzia delle entrate n. 283847 dell'8 agosto scorso, recante le disposizioni attuative per l'esercizio delle opzioni, alternative all'utilizzo diretto tramite detrazione, di una serie di bonus fiscali concessi per gli interventi edilizi su unità immobiliari.

Con il citato provvedimento l'agenzia delle entrate detta i tempi sulle modalità di esercizio dell'opzione per la cessione. Al punto 4.1 viene infatti disposto che la comunicazione per cedere i crediti deve necessariamente essere inviata in via telematica entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. Come sopra indicato, l'opzione per la cessione può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021 (anche quelle 2022 se relative al superbonus ex art. 119 dl 34/2020).

**Giuliano Mandolesi**

© Riproduzione riservata

